

COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 172

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PIANEZZA E IL COMUNE DI GIVOLETTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE EX ART. 1 COMMA 557, LEGGE N. 311/2004.

L'anno **duemiladiciotto** addì **tre** del mese di **luglio** alle ore **11:00** nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

V.	Cognome e nome		Presente Asser	ite
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	VIRANO Virgilio	Vice Sindaco	X	
3.	CASTRALE Monica Carla	Assessore	X	
4.	GENTILE Riccardo	Assessore Esterno	X	
5.	SCAFIDI Rosario	Assessore	X	
6.	ZAMBAIA Sara	Assessore		X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su proposta dell'Assessore al Personale Virano Virgilio.

Premesso che:

- con decreto del sindaco n. 12 del 20.12.2017 è stata attribuita alla D.ssa Stefania Guiffre, dipendente a tempo indeterminato, Cat. D3 giuridica, la responsabilità del Settore Affari Generali ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- il Comune di Givoletto è sprovvisto di un responsabile da assegnare all'area amministrativa e si trova nella inderogabile necessità di assicurare il regolare svolgimento dei servizi;
- al fine di ovviare a tale carenza, per due anni è stata stipulata tra il Comune di Givoletto e il Comune di Pianezza apposita convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL per utilizzare in forma associata e congiunta, nella misura del 20%, la suddetta Responsabile;
- con nota prot. n. 3972 del 27/06/2018 il comune di Givoletto ha presentato nuova richiesta di utilizzazione della Responsabile non mediante convenzione, ma in posizione di comando temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, ai sensi dell' art. 1, comma 557, della legge 311/2004, per circa 6 ore settimanali

Rilevato che:

- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente;
- la norma sopracitata, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come il Comune di Givoletto, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni e dipendente) configura una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale.

Sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

Quest'ultimo non potrà superare, infatti, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.

Con successivo parere della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative

dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza

A seguito di valutazione delle proprie esigenze e dell'organizzazione interna del settore Affari Generali, di cui la dott.ssa Stefania Guiffre è responsabile, l'Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta in argomento sia nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli Enti Locali, sia per poter nuovamente disporre della suddetta a tempo pieno, autorizzando l'utilizzazione in "quasi comando" della citata dipendente, Cat. D (ex cat. D3 giuridica) presso il Comune di Givoletto limitando, tuttavia, il tempo settimanale a 6 ore, fino al 31 dicembre 2018 a far data dalla stipula di apposito protocollo di intesa.

Acquisita la preventiva disponibilità della dipendente sopra citata, si è convenuto, un testo di accordo disciplinante i reciproci rapporti in funzione del comando sulla base di quanto suggerito dalla citata Sezione regionale della Corte dei Conti, sezione Veneto, nel parere di cui alla deliberazione n 17/2008 dell'8 maggio 2008.

si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

- 1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2. Di consentire, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, il comando temporaneo ex art. 1, comma 557, legge 311/2004, della dipendente, Dott.ssa Guiffre Stefania, inquadrata nella Cat. D3, presso l'area amministrativa, in qualità di responsabile, del Comune di Givoletto, accogliendo la richiesta di tale Comune nello spirito di collaborazione tra Enti.
- 3. Di dare atto che la presente autorizzazione avrà validità dalla stipula di apposito protocollo di intesa fino al 31 dicembre 2018, eventualmente prorogabile, rilevando che la sunnominata presterà la propria attività presso il citato Comune per n. 6 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato nell'ambito del servizio di appartenenza.
- 4. Di dare atto che il comando temporaneo (c.d. *quasi* comando) avviene ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, e sarà regolato dal protocollo d'intesa fra i due Comuni che congiuntamente si approva e che, formato da 7 articoli, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 5. Di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sopra citato.
- 6. Di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obbiettivi assegnati alla citata dipendente, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del Settore di assegnazione, restando salva la facoltà dell'Ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obbiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione allo stesso sottesa.
- 7. Di inviare la presente, per opportuna conoscenza, al comune di Givoletto e alla dipendente interessata, assicurando che, in relazione all'incarico in argomento, saranno effettuate le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art. 53, commi 12 e 13, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i..

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;

AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PIANEZZA E IL COMUNE DI GIVOLETTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE EX ART. 1 COMMA 557, LEGGE N. 311/2004. ", come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Pianezza, lì 03/07/2018

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 03/07/2018

IL SINDACO Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BONITO Michelina

D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 6 luglio 2018, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:				
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)				
IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BONITO Michelina				
Pianezza, lì 6 luglio 2018				
Divenuta esecutiva in data				
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs. n.267/2000)				
Pianezza, lì IL SEGRETARIO COMUNALE				